

Cooperazione internazionale

Sentenza n. 211 del 2006

Legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)

Il Governo impugna gli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento).

Le norme censurate stabiliscono i modi di intervento della Provincia nell'ambito della cooperazione internazionale individuando i soggetti attori, le tipologie di iniziative previste, i Paesi destinatari degli interventi di solidarietà, i contenuti e le modalità di attuazione dei programmi di cooperazione decentrata.

Secondo la tesi statale la legge provinciale viola la potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, comma due, lettera *a*), Cost., nella materia della politica estera; materia alla quale è riconducibile la cooperazione internazionale nelle sue varie forme, incluso la cooperazione decentrata e la cooperazione allo sviluppo.

A ciò si aggiunge, sempre secondo le argomentazioni statali, che la legge impugnata viola le disposizioni (artt. 8 e 9) dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, posto che lo statuto non rimette in alcun modo la materia *de qua* alla competenza legislativa provinciale.

Infine, le norme in questione si porrebbero in aperto contrasto con la normativa statale di riferimento, rappresentata dalla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), secondo la quale la politica della cooperazione allo sviluppo rientra nella competenza del Ministro degli affari esteri, (che dispone in ordine alle priorità geografiche, ai settori e agli strumenti di intervento), mentre le funzioni di programmazione e coordinamento sono affidate, nell'ambito del CIPE, ad un apposito comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

La Provincia autonoma di Trento a sua volta replica sollecitando la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza del ricorso.

Ad avviso della Corte le iniziative di cooperazione provinciali, che implicano l'impiego diretto di risorse umane e finanziarie in progetti a favore dei Paesi in condizioni di particolare disagio, rientrano senz'altro nella materia della cooperazione internazionale, risolvendosi in una serie di attività tipiche della politica estera, la quale costituisce una prerogativa esclusiva dello Stato; e questo concetto di esclusività è chiaramente ribadito nella stessa l. 49/1987, là dove si recita che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia.

La semplice affermazione di principio, recata dall'art. 1 della legge impugnata, secondo cui le iniziative di cooperazione della Provincia si conformano alla Costituzione, agli indirizzi di politica estera della Repubblica e alla legislazione statale regolativa degli accordi internazionali che le Regioni possono concludere ai sensi dell'art. 117, nono comma, Cost., non costituisce una appropriata clausola di salvaguardia delle prerogative statali, per l'assorbente ragione che la normativa statale evocata, come identificabile nel dettato dell'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), stabilisce "*specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni*".

Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di tutte le norme censurate.